



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

RIBALTAMENTO DEI COSTI E RICAVI NELLE SOCIETÀ CONSORTILI

Sentenza del 15.9.2025, dep. 8.1.2026, n. 208/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 5.
Pres. Reali, Est. De Masellis

Composizione

052 CONSORZI - 001 IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - Società partecipante ad un consorzio - Integrale ribaltamento dei ricavi e dei costi del consorzio ai consorziati - Obbligo - Fondamento - Conseguenze-Fattispecie

Massima

Il consorzio costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 cod. civ., non potendo avere per sé alcun vantaggio, in quanto lo stesso, al pari dell'eventuale svantaggio, appartiene unicamente alle imprese consorziate, ha l'obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusive della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche realizzate da una o più imprese consorziate oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze, con la conseguenza che le singole consorziate sono tenute ad emettere fattura - ai fini IVA - nei confronti del consorzio in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei proventi delle commesse ad essa attribuiti, nonché autofattura, in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei relativi costi. (In motivazione, la Corte territoriale ha ricordato che, nel caso di mandato senza rappresentanza tra consorzio e società consorziata, i rapporti tra mandatario e mandante perdono la loro neutralità assurgendo a presupposti per l'applicazione del tributo IVA, la cui base imponibile corrisponde al corrispettivo per il servizio reso o ricevuto dal mandatario senza rappresentanza, in un caso diminuito e nell'altro aumentato della provvigione, sicché, dal punto di vista fiscale, non è legittima alcuna differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, salvo quella corrispondente all'entità delle provvigioni o al costo di specifici servizi resi dal consorzio al terzo committente).

Rif. normativi

Cod. Civ. art. 1705
Cod. Civ. art. 2602
Cod. Civ. art. 2615 ter
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 2

Rif.
giurisprudenziali

Conf.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13360 del 17/05/2019 (Rv. 653867 - 01)
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16654 del 22/06/2025 (Rv. 675147 - 01)

Vedi

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24703 del 17/08/2023 (Rv. 668846 - 01)

Anno pubb.

2026